

# FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE



CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO  
IMPRESE

Direzione Servizi tributari  
Dott.ssa Federica Sottotetti



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

# COMMERCIO ELETTRONICO

## DISTINZIONE

Il commercio elettronico (e-commerce) può prevedere la cessione di beni immateriali o materiali



- ▶ **il commercio elettronico diretto:** cessione e consegna del bene in via telematica; ai fini IVA è una prestazioni di servizi
- ▶ **il commercio elettronico indiretto:** ordine d'acquisto per via telematica, consegna del bene in modo tradizionale; ai fini IVA è una cessione di beni

# COMMERCIO ELETTRONICO

## SOGGETTI

In base ai soggetti che partecipano al processo di vendita, il commercio elettronico può essere classificato in:

- ▶ **business to consumer (B2C):** transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali
- ▶ **business to business (B2B):** transazioni commerciali effettuate tra imprese

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## DOCUMENTAZIONE FISCALE

Per le vendite nei confronti dei **privati** non sussiste l'obbligo di:



- ▶ emissione della fattura, salvo se non espressamente richiesta dal cliente (art. 22, co.1, n. 6-ter, D.P.R. n. 633/1972)
- ▶ rilascio dello scontrino e/o della ricevuta fiscale (art. 1, D.M. 27/10/2015)

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## DOCUMENTAZIONE FISCALE

- ▶ E' obbligatoria l'annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere (art. 24, D.P.R. n. 633/1972)
- ▶ L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione
- ▶ Se sono emesse fatture su richiesta dei clienti, occorrerà istituire, insieme con il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. n. 633/1972 e R.M. 20/01/1994, n. 2615)

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## LUOGO DI IMPOSIZIONE

- ▶ Il luogo di imposizione coincide con quello in cui il servizio viene consumato, cioè il luogo dove il committente ha la sede permanente o la propria residenza

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## TERRITORIALITA'

PRESTATORE	COMMITTENTE	IVA
Italiano	Italiano	SI
Italiano soggetto passivo IVA	UE privato	NO - Stato del committente
Italiano soggetto passivo IVA	UE azienda	NO - Stato del committente
Italiano	ExtraUE azienda	NO - Fuori campo IVA
Italiano	ExtraUE privato	NO - Fuori campo IVA

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## DISCIPLINA FISCALE

- ▶ Il commercio elettronico indiretto è assimilato, ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## DOCUMENTAZIONE FISCALE

**Se il cessionario è un soggetto privato (consumatore finale):**

- ▶ non è obbligatoria l'emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cessionario stesso non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (art. 22, co. 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972)
- ▶ è opportuno predisporre il sito internet in modo che sia possibile, per l'acquirente, richiedere la fattura e indicare i dati necessari per la fatturazione
- ▶ questa operazione non è soggetta all'obbligo di certificazione fiscale, mediante scontrino o ricevuta (art. 2, co. 1, lett. oo), D.P.R. n. 696/1996)

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## DOCUMENTAZIONE FISCALE

- ▶ E' obbligatoria l'annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere (art. 24, D.P.R. n. 633/1972)
- ▶ L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione
- ▶ Se sono emesse fatture su richiesta dei clienti, occorrerà istituire, insieme con il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. n. 633/1972 e R.M. 20/01/1994, n. 2615)

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## RESI DI MERCE

- ▶ Per recuperare l'IVA sui «resi di merce», quando non sono stati emessi fattura/scontrino/ricevuta fiscale, il contribuente deve fornire la documentazione che consenta l'identificazione degli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento che prova la vendita originaria, quali:
- ▶ le generalità del soggetto acquirente
- ▶ l'ammontare del prezzo rimborsato
- ▶ il «codice» dell'articolo oggetto di restituzione
- ▶ il «codice di reso», che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificarne il rimborso (Ris. Agenzia entrate n. 274, 5/11/2009)

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## SOGGETTI

LE VENDITE PER CORRISPONDENZA EFFETTUATE IN ALTRI STATI MEMBRI  
DA OPERATORI NAZIONALI AI PRIVATI CONSUMATORI

SONO SOGGETTE ALL'IVA  
NELLO STATO MEMBRO DI  
DESTINAZIONE

IL CEDENTE NAZIONALE DEVE NOMINARE IL  
RAPPRESENTANTE FISCALE PER ASSOLVERE  
L'IMPOSTA SEGUENDO GLI OBBLIGHI  
PREVISTI NEI SINGOLI STATI MEMBRI

### DEROGHE

BENI DA INSTALLARE

BENI SOGGETTI AD ACCISE

MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

VENDITE INFERIORI A 100 mila  
EURO PER OGNI SINGOLO  
STATO O ALL'EVENTUALE IMPORTO  
STABILITO NELL'ALTRO STATO  
MEMBRO

SOGGETTI A DISCIPLINA  
PARTICOLARE

SOGGETTE AD  
IMPOSTA IN ITALIA

IL CEDENTE NAZIONALE  
PUO' OPTARE PER  
ASSOLVERE L'IVA  
NELL'ALTRO STATO MEMBRO  
(opzione triennale)

prima dell'effettuazione dell'operazione

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## SOGGETTI

- ▶ **Cedente italiano e cessionario soggetto passivo IVA appartenente ad altro Stato membro:**
  - l'operazione è una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA (art. 41, co. 1, lett. a), D.L. n. 331/1993); l'acquirente verserà l'IVA nel proprio paese, emettendo ed integrando la fattura ricevuta secondo la tecnica del reverse charge
- ▶ **Cedente italiano e cessionario soggetto passivo o privato, entrambi extra UE:**
  - l'operazione è una cessione all'esportazione; il cedente emetterà fattura non imponibile (art. 8, D.P.R. n. 633/1972)

**NOTA BENE:**

- ▶ *I riferimenti e i contenuti normativi della presentazione sono aggiornati alla data del 16 marzo 2016.*
- ▶ *La presentazione sintetica è di supporto ad una esposizione orale: i contenuti non possono essere adeguatamente interpretati se non accompagnati dal relativo commento.*

Milano, 16 marzo 2016

Grazie per l'attenzione

dott.ssa Federica Sottotetti